

**DECRETO LEGISLATIVO
26 GIUGNO 2015, N. 105
ALLEGATO 5**

**GUIDA TECNICA ALLA
COMPILAZIONE**

Rev.0 - 24 NOVEMBRE 2015

RESPONSABILITA'	pag. 3
PRESENTAZIONE E SCOPO DELLA GUIDA TECNICA	pag. 3
SEZIONE A1.....	pag. 5
SEZIONE A2.....	pag. 6
SEZIONE B.....	pag.15
SEZIONE C.....	pag.18
SEZIONE D.....	pag.19
SEZIONE E.....	pag.21
SEZIONE F.....	pag.22
SEZIONE G.....	pag.23
SEZIONE H.....	pag.24
SEZIONE I.....	pag.25
SEZIONE L.....	pag.26
SEZIONE M.....	pag.27
SEZIONE N.....	pag.30
APPENDICE – CASI PARTICOLARI:	
• NOTIFICA PER FUORIUSCITA DAL CAMPO DI APPLICAZIONE	pag.31

RESPONSABILITA'

La presente Guida tecnica, condivisa con il MATTM e resa disponibile unicamente attraverso il portale dell'ISPRA, costituisce un supporto che l'ISPRA, cui competono ai sensi del comma 9 dell'art.13 del D.lgs.105/2015 le attività per la verifica delle informazioni contenute nella notifica, fornisce ai gestori allo scopo di chiarire e semplificare, per quanto possibile, gli adempimenti cui essi sono tenuti ai sensi dell'art.13, comma 1.

L'ISPRA, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo della Guida tecnica, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dalle informazioni in essa fornite e/o dal loro impiego.

L'ISPRA intende fornire attraverso la Guida tecnica risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate ai **quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all'allegato 5 del D.lgs.105/2015**, anche inoltrati attraverso l'helpdesk-notifiche reso disponibile sul portale dell'Istituto dal mese di settembre 2015. A tale riguardo si evidenzia, in particolare, che per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni, l'ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali **non costituiscono perciò fonte di diritto**. Si raccomanda quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l'inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all'applicazione del D.lgs.105/2015.

PRESENTAZIONE E SCOPO DELLA GUIDA TECNICA

Tra le novità introdotte dal D.Lgs.105/2015 particolare rilevanza ha il nuovo Allegato 5 *Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23*, ovvero il *format* attraverso il quale i gestori devono redigere e trasmettere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, le notifiche ai seguenti destinatari:

- Comitato Tecnico Regionale,
- Regione o organo regionale da essa delegata,
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA,
- Prefettura,
- Comune,
- Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Il nuovo *format* integra in un unico modulo le informazioni contenute nella notifica e nella scheda di informazione ai cittadini previste dal vecchio decreto D.Lgs 334/99 e s.m.i. e trasmesse dai gestori in modalità separata. Si tratta dunque di un importante passo verso la semplificazione volto ad agevolare i gestori nella compilazione e trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 13 comma 4 del D.lgs.15/2015, nonché a facilitare e velocizzare le attività di verifica di completezza e conformità effettuate dai tecnici dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del decreto stesso.

Le informazioni contenute nella notifica sono rese disponibili, tramite l'Inventario Nazionale, agli organi tecnici ed amministrazioni nazionali e regionali incaricati dei controlli negli stabilimenti soggetti alle disposizioni del D.lgs.105/2015.

Come previsto agli artt. 13 e 23 del D.Lgs.105/2015, l'allegato 5 contiene le informazioni che il gestore deve dichiarare e trasmettere obbligatoriamente alle autorità competenti per ottemperare agli adempimenti previsti nei suddetti articoli. Tali informazioni sono finalizzate a fornire indicazioni anche ai cittadini e ai lavoratori sulla tipologia e sui quantitativi massimi di sostanze pericolose presenti, sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento, inclusi i relativi effetti potenziali per salute umana e per l'ambiente. L'allegato è stato predisposto in base all'allegato V alla direttiva 2012/18/UE e rinnova, integrandolo, i contenuti dell'allegato V al D.lgs.334/99.

L'allegato è strutturato in forma di modulo comprendente dodici sezioni.

E' importante sottolineare che il modello concettuale con cui è stato elaborato il *Modulo di notifica* si basa essenzialmente sull'analisi degli schemi di Notifica, delle Schede di Allegato V e delle Verifiche di assoggettabilità predisposti dagli stessi gestori negli ultimi 15 anni. Pertanto, il Modulo, apparentemente

molto articolato e complesso, costituisce solo una riorganizzazione secondo un modello *standard*, di quanto già i gestori fornivano in maniera descrittiva ai sensi della normativa pre-vigente. Con la presente Guida tecnica si intende agevolare ulteriormente la compilazione del modulo, tenuto conto che, in prospettiva, le stesse informazioni verranno inserite/aggiornate mediante un applicativo *web* in fase di realizzazione da parte di ISPRA.

Si evidenzia che il modulo di notifica costituisce un documento che, in caso di aggiornamento di una o più sezioni, dovrà comunque essere trasmesso dal gestore in forma integrale (ovvero compilato in tutte le sue sezioni) andando a sostituire quello precedentemente trasmesso. In questo modo sia i gestori sia le Autorità competenti, nonché il pubblico (per le sezioni dedicate alla sua informazione), avranno a disposizione in qualsiasi momento un dossier completo ed aggiornato sullo situazione dello stabilimento.

Infine, si evidenzia che l'“invio al MATTM tramite ISPRA”, previsto dall'art.13 comma 1, si intende assolto per i gestori attraverso l'invio esclusivo all'ISPRA all'indirizzo:

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Pertanto, ai sensi del D.lgs.105/2015, i gestori non debbono più inviare la notifica direttamente al MATTM.

SEZIONE A.1 INFORMAZIONI GENERALI

Nella sezione A1 devono essere inserite tutte le informazioni di carattere generale necessarie per l'identificazione univoca dello stabilimento, da fornire anche al pubblico.

In genere il “*Nome della Società*” coincide con la ragione sociale e con la “*Denominazione dello stabilimento*”. Per quelle realtà aziendali che detengono molti stabilimenti sul territorio nazionale, sarà cura del gestore inserire nel campo “*Denominazione dello stabilimento*” un'indicazione che permetta di identificare in maniera univoca lo stabilimento oggetto di notifica attraverso ad es. l'indicazione della regione, provincia, ecc. ove insiste fisicamente l'impianto.

Ad esempio se la *Stark Industries SpA* possiede diversi stabilimenti si dovrà inserire:

- Nome della Società : indicare la ragione sociale della società ad es. *Stark Industries SpA*
- Denominazione dello stabilimento: “*Stabilimento di xxx*” oppure “*Centrale di yyyy*” oppure “*Deposito di zzzz*” riferendosi ad un nome proprio e/o della località (Comune) ove è localizzato il deposito.
- Regione: yyyy,
- Provincia: xxxxx,
- Comune: zzzzz,
- Indirizzo: hhhh.

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della Società	
Denominazione dello stabilimento	
Regione	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	
CAP	
Telefono	
Fax	
Indirizzo PEC	

Se le informazioni anagrafiche della sede legale dello stabilimento differiscono da quelle precedentemente inserite, è necessario compilare anche la seguente serie di caselle (il nome della società o la ragione sociale è stato già inserito nella tabella precedente).

SEDE LEGALE (se diversa da quanto sopra)

Regione	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	
CAP	
Telefono	
Fax	
Indirizzo PEC	

Infine, è necessario riempire i seguenti campi con nome e cognome del gestore e del portavoce.

	Nome	Cognome
Gestore		
Portavoce		

SEZIONE A2 INFORMAZIONI GENERALI

Nella sottosezione 1 devono essere inserite le informazioni più specifiche necessarie per l'identificazione univoca del gestore, il cui nome e cognome è già stato inserito nella sottosezione 1 della sezione A1. Per indirizzo del gestore si intende l'indirizzo per la carica, che potrebbe coincidere con quello dello stabilimento o con quello della sede legale.

Codice Fiscale	
Indirizzo del Gestore	
Via	
CAP	
Comune	
Provincia	
Qualifica	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Nazionalità	

Nella sottosezione 2 le informazioni relative al responsabile dello stabilimento devono essere inserite solo se questo è diverso dal gestore. Nel campo “*Qualifica*” va inserita la qualifica come da organigramma. Questo è il caso in cui il responsabile dello stabilimento sia diverso dal gestore, ovvero il caso in cui, ad esempio, esiste un gestore per diversi stabilimenti, ma colui che dirige lo stabilimento notificato è una figura diversa dal gestore.

2. NOME E FUNZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO (solo se diverso dal Gestore dello Stabilimento)	
Nome	Cognome
Indirizzo del Responsabile dello Stabilimento	
Via	
CAP	
Comune	
Provincia	
Qualifica	

Nella sottosezione 3 devono essere inserite le informazioni relative al portavoce dello stabilimento, solo se diverso dal responsabile dello stabilimento. Nel campo “*Qualifica*” va inserita la qualifica come da organigramma.

3. NOME E FUNZIONE DEL PORTAVOCE (solo se diverso dal Responsabile dello Stabilimento)	
Nome	Cognome
Indirizzo del Portavoce	
Via	
CAP	
Comune	
Provincia	
Qualifica	

Nella sottosezione 4 “*Motivazioni della Notifica*”, il relativo codice identificativo di stabilimento va inserito solo se lo stabilimento rientrava già nell’ambito di applicazione del D.lgs 334/99; esso è rintracciabile anche sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla pagina:

<http://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0>

Nel caso di “nuovo stabilimento”, fattispecie 1 e 2 descritte di seguito, e nel caso di “altro stabilimento” fattispecie 1, il gestore non dovrà compilare il campo “Codice identificativo” perché verrà assegnato automaticamente d’ufficio successivamente all’invio della notifica.

4. MOTIVAZIONI DELLA NOTIFICA

Se lo stabilimento è già soggetto alla normativa Seveso indicare il codice univoco identificativo nazionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare(*)

Codice Identificativo	I	T						
------------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

(*) Il codice univoco identificativo del MATTM è individuabile sul sito internet del Ministero dell’Ambiente alla pagina web relativa ai rischi industriali.

Per gli aggiornamenti della notifica (ovvero successivi alla trasmissione della prima notifica effettuata ai sensi del D. Lgs. 105/2015), vanno riempite con una X solo le caselle inerenti allo status dello stabilimento e alla motivazione per la quale viene presentato l’aggiornamento della notifica.

N.B. La notifica (ed i suoi aggiornamenti) è preventiva, ovvero va presentata prima dell’evento che determina l’invio della notifica stessa.

Si rientra nella fattispecie di “nuovo stabilimento” in caso di:

1. avvio attività o costruzione dello stabilimento il 1 giugno 2015 o successivamente;
2. stabilimento attivo, ma non rientrante nella normativa Seveso, che per modifiche ad impianti o attività, intervenute il 1 giugno 2015 o successivamente e che determinano un incremento/cambiamento dell’inventario (quantità e tipologia) delle sostanze pericolose, rientra nel D.lgs.105/2015 come stabilimento di soglia superiore o stabilimento di soglia inferiore;
3. stabilimento già soggetto alla normativa Seveso che per modifiche ad impianti o attività, intervenute il 1 giugno 2015 o successivamente e che determinano un incremento/cambiamento dell’inventario (quantità e tipologia) delle sostanze pericolose diviene da stabilimento di soglia inferiore uno stabilimento di soglia superiore o viceversa. In questa fattispecie ricadono, cioè, quegli stabilimenti che si declassano da soglia superiore a soglia inferiore, oppure che passano da soglia inferiore a soglia superiore. Il codice dello stabilimento rimane sempre lo stesso, tuttavia lo *status* dello stabilimento diviene da *preesistente* a *nuovo*. Naturalmente, il passaggio da soglia inferiore a soglia superiore determina anche altri adempimenti per il gestore, individuati nei pertinenti articoli del D.lgs.105/2015.

«nuovo stabilimento», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE:

La Notifica viene presentata da uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data;

La Notifica viene presentata da un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un incremento/cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

La Notifica viene presentata da uno "stabilimento di soglia inferiore" che diventa "stabilimento di soglia superiore" o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un incremento/cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose.

Si rientra nella fattispecie di "stabilimento preesistente", ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 105/2015 lettera f), se il 1 giugno 2015 lo stabilimento rientrava già nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 334/99 e:

1. non sono intervenute modifiche di *status* (da stabilimento di soglia superiore a stabilimento di soglia inferiore o viceversa); questi stabilimenti hanno tempo fino al 31 maggio 2016 per inviare la notifica;
2. sono intervenute modifiche dell'inventario delle sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 13 comma 7, che però non determinano un cambiamento di *status*; ad es. una modifica senza aggravio di rischio;
3. sono intervenute modifiche con aggravio di rischio che però non determinano un cambiamento di *status*. Naturalmente in questo caso il gestore sarà soggetto anche ad altri adempimenti, individuati nei pertinenti articoli del D.Lgs.105/2015.

«stabilimento preesistente», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE:

La Notifica viene presentata da uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e che a decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come "stabilimento di soglia inferiore" o "stabilimento di soglia superiore";

La Notifica viene presentata per una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 13 comma 7;

La Notifica viene presentata per una modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio, ai sensi dell'art. 18;

In caso di chiusura definitiva di uno “stabilimento preesistente” si consulti anche l’Appendice della guida tecnica.

La Notifica viene presentata per la chiusura definitiva dello stabilimento;

In caso di dismissione di uno “stabilimento preesistente” si consulti anche l’Appendice della guida.

La Notifica viene presentata per la dismissione dello stabilimento;

Nel caso di aggiornamento di una o più sezioni della notifica devono essere barrate le caselle corrispondenti alla/e sezioni aggiornate (è possibile barrare più di una casella). Si ricorda che gli aggiornamenti delle sezioni F, G e N non determinano il versamento da parte del gestore di alcuna tariffa, come indicato al sottoparagrafo 5.2, lettera b), dell’Allegato I.

La Notifica viene presentata per una variazione delle informazioni di cui:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | alla Sezione A1 del Modulo |
| <input type="checkbox"/> | alla Sezione A2 del Modulo |
| <input type="checkbox"/> | alla Sezione B del Modulo |
| <input type="checkbox"/> | alla Sezione C del Modulo |
| <input type="checkbox"/> | alla Sezione D del Modulo |
| <input type="checkbox"/> | alla Sezione E del Modulo |
| <input type="checkbox"/> | alla Sezione F del Modulo |
| <input type="checkbox"/> | alla Sezione G del Modulo |
| <input type="checkbox"/> | alla Sezione H del Modulo |
| <input type="checkbox"/> | alla Sezione I del Modulo |
| <input type="checkbox"/> | alla Sezione L del Modulo |
| <input type="checkbox"/> | alla Sezione M del Modulo |
| <input type="checkbox"/> | alla Sezione N del Modulo |

Si rientra nella fattispecie di “altro stabilimento”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 105/2015 se:

1. il 1 giugno 2015 o successivamente lo stabilimento in attività, che non rientrava nell’ambito di applicazione del D.Lgs 334/99, diventa stabilimento di soglia inferiore o superiore per motivi diversi da quelli di cui all’art. 3 comma 1 lettera e). Rientrano in questa fattispecie gli stabilimenti che, ad esempio, entrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs.105/2015 per cambiamenti della classificazione delle sostanze detenute (per modifiche del regolamento 1272/2008 e s.m.i. o dell’autoclassificazione). Il gestore in questo caso non deve compilare il codice identificativo, che verrà assegnato d’ufficio successivamente all’invio;
2. il 1 giugno 2015 o successivamente lo stabilimento in attività, che rientrava nell’ambito di applicazione del D.Lgs 334/99, passa da stabilimento di soglia inferiore a stabilimento di soglia superiore o viceversa, per motivi diversi da quelli di cui all’art. 3 comma 1 lettera e). Rientrano in questa fattispecie gli stabilimenti che, ad esempio, subiscono un cambiamento di *status* (da soglia

inferiore a soglia superiore o viceversa) a causa di cambiamenti dei regolamenti di classificazione o dell'autoclassificazione delle sostanze detenute. In questo caso il gestore, dal momento che già rientrava nella normativa Seveso, deve compilare il campo relativo al codice identificativo.

«altro stabilimento», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE:

La Notifica viene presentata da uno stabilimento in attività che rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera e);

La Notifica viene presentata da uno "stabilimento di soglia inferiore" che diventa uno "stabilimento di soglia superiore" o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).

Nella sottosezione 5 si dovrà contrassegnare con una X la casella corrispondente allo stato dello stabilimento:

- attivo
- non costruito (tipicamente per stabilimento in attesa di NOF)
- costruito ma non attivo (nei casi ad es. di stabilimento in attesa di avviare le attività previo parere definitivo, in caso di sospensione attività, sotto sequestro o in attesa di dismissione)
- cessazione attività/dismesso
- altro (da specificare).

Nella sottosezione 5 si dovrà poi contrassegnare con una X la casella corrispondente alla tipologia, indicando, ove pertinente la tipologia predominante e quella secondaria.

Al riguardo si evidenzia che uno stabilimento di stoccaggio e distribuzione di GNL deve essere indicato come appartenente alla tipologia numero (15), sebbene nel punto 5 della sezione A.2 del Modulo questa sia associata allo stoccaggio e distribuzione di GPL; ciò in coerenza con la Decisione 2014/895/UE del 10 dicembre 2014 riguardante la definizione del formato per la trasmissione delle informazioni di cui all'art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2012/18/UE, che al punto 2 della Parte 2 dell'Allegato riporta come tipologia di attività numero (15) "*LNG storage and distribution*".

L'associazione alla tipologia numero (15) dello stoccaggio e distribuzione di GPL (invece che stoccaggio e distribuzione di GNL) è conseguenza di una errata traduzione del termine inglese LNG nella versione in lingua italiana della Decisione 2014/895/UE, riportata quindi per mero errore materiale nel testo dell'allegato 5 al D. Lgs. 26 giugno 2015 n.105 e corretta, invece, nel modulo di notifica scaricabile dal portale ISPRA.

Da quanto sopra ne deriva che il gestore di uno stabilimento in cui è presente GPL dovrà invece utilizzare solo le tipologie 13 e/o 14, in base alla/e attività svolta/e nello stabilimento.

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DELLO STABILIMENTO E SULLE ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE

STATO E TIPOLOGIA DI STABILIMENTO

Stato dello Stabilimento:

Attivo
 Non costruito
 Costruito ma non attivo (in attesa di avvio attività, sospensione delle attività, sotto sequestro, in attesa di dismissione)
 Altro (specificare): _____

Rientra nelle seguenti tipologie (indicare tipologia predominante e secondaria):

(1) Agricoltura
 (2) Attività ricreative e sportive (ad esempio, pista di pattinaggio sul ghiaccio)
 (3) Attività minerarie (sterili e processi fisico-chimici)
 (4) Lavorazione dei metalli
 (5) Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.)
 (6) Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.)
 (7) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici
 (8) Raffinerie petrolchimiche/di petrolio
 (9) Produzione, fornitura e distribuzione di energia
 (10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)
 (11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi
 (12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici
 (13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)
 (14) Stoccaggio di GPL
 (15) Stoccaggio e distribuzione di GPL
 (16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)

Nella sottosezione “Attività in essere o previste”, nella tabella “Descrizione sintetica Impianti/Depositi”, indicare nella prima colonna l’identificativo dell’impianto/deposito, come riportato sulla planimetria allegata alla notifica (vedi sezione E).

ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE

Descrizione sintetica Impianti/Depositi

Identificativo impianto/deposito	Denominazione impianto/deposito	Descrizione sintetica del Processo/Attività	Numero di Addetti (facoltativo)
.....
.....

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Nella seconda colonna della tabella si può inserire la denominazione dell’impianto/deposito per es. *Parco Serbatoi TK* oppure *impianti acetilene* ecc.

ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE

Descrizione sintetica Impianti/Depositi

Identificativo impianto/deposito	Denominazione impianto/deposito	Descrizione sintetica del Processo/Attività	Numero di Addetti (facoltativo)
.....
.....

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Nella terza colonna della tabella inserire la descrizione sintetica del processo o attività che si svolge nell’impianto/deposito.

ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE

Descrizione sintetica Impianti/Depositi

Identificativo impianto/deposito	Denominazione impianto/deposito	Descrizione sintetica del Processo/Attività	Numero di Addetti (facoltativo)
.....
.....

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Infine, in quarta colonna è possibile inserire il numero di addetti impiegati mediamente nel processo/attività (facoltativo).

ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE

Descrizione sintetica Impianti/Depositi

Identificativo impianto/deposito	Denominazione impianto/deposito	Descrizione sintetica del Processo/Attività	Numero di Addetti (facoltativo)
.....
.....

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

A questo punto, è possibile aggiungere una nuova riga alla tabella per inserire le informazioni relativa al successivo impianto/deposito.

Per individuare la classe di appartenenza del proprio stabilimento, fare riferimento al primo paragrafo (sottoparagrafi 1.1. e 1.2.) dell'allegato I al D. Lgs. 105/2015. **Al riguardo si fa presente che il gestore autocertifica responsabilmente i dati per la determinazione delle tariffe di cui allegato I.**

1. Criteri di definizione delle tariffe


1.1. Ai soli fini dell'applicazione delle tariffe, gli stabilimenti si differenziano in 5 classi. I criteri in base ai quali si determina l'appartenenza di uno stabilimento ad una classe sono i seguenti:

- presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell'allegato 1 del presente decreto, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato;
- svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione;
- appartenenza alla piccola e media impresa (PMI), così come definita dalla raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, nonché con decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (in Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005).

1.2. Gli stabilimenti, in base alla rispondenza o meno ai criteri sopra elencati, si differenziano nelle seguenti cinque classi:


- Classe 1: stabilimenti che rispondono al criterio a) oppure al criterio b);
- Classe 2: stabilimenti che appartengono alla categoria delle microimprese e non rientranti nella classe 1
- Classe 3: stabilimenti che appartengono alla categoria delle piccole imprese e non rientranti nella classe 1;
- Classe 4: stabilimenti che appartengono alla categoria delle medie imprese e non rientranti nella classe 1;
- Classe 5: stabilimenti che non appartengono alla categoria delle PMI e non rientranti nella classe 1.

Una volta individuata la classe di appartenenza dello stabilimento, secondo i criteri riportati nel suddetto allegato I, contrassegnare la casella corrispondente.



Definizione della classe di stabilimento ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui all'Allegato I al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	
<input type="checkbox"/>	Classe 1
<input type="checkbox"/>	Classe 2
<input type="checkbox"/>	Classe 3
<input type="checkbox"/>	Classe 4
<input type="checkbox"/>	Classe 5

Se si rientra nelle fattispecie prevista per l'applicazione della tariffa ridotta per le ispezioni si dovrà barrare la casella relativa.



<input type="checkbox"/>	Si richiede l'applicazione della tariffa per le ispezioni in misura ridotta (20%) poiché lo stabilimento ricade nelle condizioni previste dall'allegato I del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE:
--------------------------	--

Si rammenta che la riduzione del 20% è possibile se lo stabilimento notificato è soggetto a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i ed ad adotta un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226.

Se la Società che detiene lo stabilimento è una PMI, ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, andrà contrassegnata con una X anche la casella pertinente.

Figura 1 – Come individuare l'appartenenza alla PMI (da "La nuova definizione di PMI - Guida dell'utente e modello di dichiarazione" della Commissione Europea, pubblicato su publications.eu.int, 2006)

Categoria d'impresa	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo	o	Totale di bilancio annuo
Medie	< 250	≤ 50 milioni di EUR <small>(nel 1996: 40 milioni di EUR)</small>	o	≤ 43 milioni di EUR <small>(nel 1996: 27 milioni di EUR)</small>
Piccole	< 50	≤ 10 milioni di EUR <small>(nel 1996: 7 milioni di EUR)</small>	o	≤ 10 milioni di EUR <small>(nel 1996: 5 milioni di EUR)</small>
Micro	< 10	≤ 2 milioni di EUR <small>(precedentemente non definito)</small>	o	≤ 2 milioni di EUR <small>(precedentemente non definito)</small>

La Società che detiene o gestisce lo stabilimento è una PMI (ai sensi del D.M. 18 aprile 2005)

SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA n)

La sezione B costituisce una delle parti fondamentali della notifica, in quanto all'interno del Quadro 1 e 2, il gestore deve specificare i quantitativi autorizzati (in tonnellate) delle sostanze pericolose presenti nel proprio stabilimento al momento dell'invio della notifica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n).

Nel Quadro 1, nello specifico, andranno inseriti i quantitativi di sostanze pericolose appartenenti alle categorie di cui regolamento n.1272/2008 individuate come di interesse per la normativa "Seveso", elencate nella colonna 1 dell'allegato 1, parte 1, del D. Lgs. 105/2015.

Per ciascuna categoria di pericolo "Seveso", da esplicitare nella prima riga della tabella 1.1, dovranno essere forniti l'elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche. Ai sensi della nota 5 dell'allegato 1, per sostanze si intendono anche i rifiuti, secondo le indicazioni in essa riportate.



Categoria						
Tab. 1.1 Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)

Per ogni sostanza pericolosa presente nello stabilimento e appartenente ad una specifica categoria si devono inserire le informazioni necessarie alla sua univoca individuazione, compresi i codici di indicazione di pericolo ad essa associati.

Per i rifiuti sarà necessario indicare il codice CER (nella colonna "CAS"), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità individuabili con i codici da HP 1 a HP 15, ai sensi del regolamento 1357/2014, indicandone parallelamente le pertinenti indicazioni di pericolo ai sensi del regolamento 1272/2008.

Nel Quadro 2, invece, per ogni sostanza o gruppo di sostanze pericolose specificato, di cui all'allegato 1, parte 2, del D. Lgs. 105/2015 e contrassegnato dalla nota 2 devono essere specificate le caratteristiche (nome o denominazione della sostanza, numero CAS, stato fisico, categoria "Seveso" di pericolo e quantitativi di dettaglio) di ciascuna delle sostanze appartenenti al gruppo riempiendo i campi della seguente tabella.

ID Sostanza/Denominazione	Cas	Stato Fisico	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1, parte 1	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

L'indice di assoggettabilità è per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la quantità presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del D. Lgs. 105/2015) in stabilimento, q_x , di sostanza pericolosa X o categoria X di sostanze pericolose, e la quantità limite corrispondente (Q_{LX} o Q_{UX}) indicata nell'allegato 1 del D. Lgs. 105/2015. Tale indice deve essere calcolato ed inserito dal gestore, a seconda delle sostanze detenute o previste, nelle tabb. 3.1. e 3.2 nelle colonne indicate.

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Categoria delle sostanze pericolose	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) q_x	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) Q_{Lx}	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) Q_{Ux}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" q_x/Q_{Lx}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" q_x/Q_{Ux}

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all'allegato 1, parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Denominazione Sostanza	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1 parte 1	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) q_x	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) Q_{Lx}	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) Q_{Ux}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" q_x/Q_{Lx}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" q_x/Q_{Ux}

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della Tabella 3.3 è maggiore o uguale a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 del decreto.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 della Tabella 3.3 è maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie di colonna 3 sono inferiori a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13.

Infine, nel caso in cui tutte le sommatorie di colonna 2 sono inferiori a 1, lo stabilimento non è soggetto agli obblighi del D. Lgs. 105/2015.

Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE


Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Gruppo	Sommatoria per "stabilimenti di soglia inferiore" q_s/Q_{sx}	Sommatoria per "stabilimenti di soglia superiore" q_s/Q_{sx}
a) <i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1</i>		
b) <i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1</i>		
c) <i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1</i>		

Il gestore, infine, dovrà contrassegnare con una X la casella corrispondente all'esito della verifica di assoggettabilità.

ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Lo stabilimento:

<input type="checkbox"/>	è soggetto a Notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
<input type="checkbox"/>	è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'articolo 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
<input type="checkbox"/>	non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. Si richiede la cancellazione dal registro delle aziende a rischio di incidente rilevante.



SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N°445)

Si evidenzia che quanto riportato dal gestore nelle sezioni A1, A2 e B della Notifica deve corrispondere alla situazione di fatto esistente nello stabilimento alla data indicata dal gestore nella sezione C.

SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N°445)

Il sottoscritto

Nome	Cognome

nato il

Data di nascita	
a	
Luogo di nascita	

domiciliato per la carica presso gli uffici di

Nome della Società	
Denominazione dello stabilimento	

sito nel comune di

Comune	
--------	--

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

di aver provveduto alla trasmissione del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE ai seguenti enti:

- ISPRA
- COMITATO TECNICO REGIONALE c/o DIREZIONE REGIONALE VVF di.....
- COMANDO PROVINCIALE VVF di
- REGIONE/ AUTORITA' REGIONALE competente
- PREFETTURA di
- COMUNE di

che quanto contenuto nelle sezioni A1, A2 e B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE corrisponde alla situazione di fatto esistente relativamente allo stabilimento alla data del:

Data	
------	--

di aver inviato la planimetria dello stabilimento su base cartografica in formato pdf richiesta nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

di aver inviato, in formato pdf, le schede di sicurezza delle sostanze pericolose notificate nella Sezione B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

di aver inviato il file in formato vettoriale del poligono/i dei contorni dello stabilimento e degli impianti/depositi richiesto nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

Dal momento che il D.Lgs 105/2015 prevede che gli aggiornamenti delle notifiche siano preventivi (cfr. art.13 comma 7), nella previsione di una chiusura definitiva o di una dismissione, nonché di fuoriuscita dal campo di applicazione del D.Lgs.195/2015 per riduzione dei quantitativi di sostanze e/o per effetto dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di classificazione delle sostanze, il gestore può indicare la data presunta di dismissione/chiusura/fuoriuscita, avendo cura di inviare un nuovo aggiornamento della notifica nel caso in cui le tempistiche indicate siano modificate. Al riguardo nell'Appendice della guida sono fornite le opportune istruzioni per la compilazione.

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO

Nella sezione D il gestore deve inserire gli indirizzi PEC degli enti destinatari della notifica.

N.B.: l'“invio al MATTM tramite ISPRA”, previsto dall'art.13 comma 1, si intende assolto per i gestori attraverso l'invio esclusivo all'ISPRA all'indirizzo: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Pertanto, ai sensi del D.Lgs.105/2015, i gestori, non debbono più inviare la notifica direttamente al MATTM.

Dal momento che l'ISPRA è sempre destinataria della notifica, le informazioni da inserire nella prima riga del quadro 1 della Sezione D saranno sempre le seguenti:

Ente Nazionale: **ISPRA**

Ufficio Competente: **Servizio Rischio Industriale**

Indirizzo completo: **Via Vitaliano Brancati, 48, 00144 – Roma**

Email-PEC: **protocollo.ispra@ispra.legalmail.it**

Ente Nazionale		Ufficio Competente	Indirizzo completo	E_mail/PEC
ISPRA				
Ente Locale	Unità Amministrativa territoriale	Ufficio Competente	Indirizzo completo	E_mail/PEC
COMITATO TECNICO REGIONALE PRESSO DIREZIONE REGIONALE VVF della Regione/Provincia Autonoma				
PREFETTURA				
REGIONE/AUTORITA' REGIONALE COMPETENTE				
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO				
COMUNE				

All'interno di questa sezione il gestore deve inserire l'elenco delle certificazioni di cui è in possesso specificandone, nel primo campo, la tipologia (ambiente o sicurezza). Come “Ente di riferimento” si intende il soggetto che ha rilasciato la certificazione.

Ambito (Ambiente/Sicurezza)	Riferimento (AIA, ISO/OHSAS, ecc.)	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione

Nella sezione seguente il gestore deve indicare le informazioni riguardanti l'ultima ispezione a cui è stato sottoposto. Come data di apertura dell'ultima ispezione indicherà la data del giorno della prima visita,

mentre come data di chiusura dell'ispezione indicherà la data del giorno dell'ultima visita. Nel caso in cui l'ispezione sia in corso, il gestore dovrà barrare la relativa casella, come anche nel caso in cui non sia mai stato sottoposto ad ispezione. Come data di emissione dell'ultimo documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (PPIR), il gestore dovrà indicare la data di emissione del documento ad esito dell'ultimo riesame effettuato precedente alla trasmissione della notifica o del suo aggiornamento.

Lo Stabilimento è stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 <input type="checkbox"/> comma 6 <input type="checkbox"/> comma 7 da <input type="text"/>			
Data apertura dell'ultima ispezione in loco <input type="text"/>	Data chiusura dell'ultima ispezione in loco <input type="text"/>	Ispezione in corso <input type="checkbox"/>	
Lo Stabilimento non è stato ancora sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 del decreto <input type="checkbox"/>			
Data di emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR <input type="text"/>			

SEZIONE E - PLANIMETRIA

In questa sezione deve essere allegata la stampa della planimetria dello stabilimento evidenziando i contorni degli Impianti/Depositi su base cartografica (es. Carta Tecnica Regionale, Foto Aerea, ecc.) in formato A3 in scala adeguata ed in coerenza con gli identificativi indicati nella tabella della sezione “Attività in essere e/o previste”, tabella “Descrizione sintetica impianti/depositi”, campo “Identificativo attività/impianto”.

La stampa della planimetria è richiesta esclusivamente per le versioni in formato cartaceo del Modulo da conservare in stabilimento e da produrre in caso di richiesta da parte del pubblico (per le sezioni dedicate al pubblico) o delle Autorità preposte ai controlli.

I destinatari della notifica riceveranno il relativo file pdf nonché il file vettoriale poligonale georeferenziato del perimetro dello stabilimento e dei perimetri dell'unità logiche degli impianti/unità logiche, codificati dal gestore nella sezione come sopra indicato, ciò al fine di una loro archiviazione all'interno di un sistema informativo geografico (GIS).

Il gestore deve inviare il file vettoriale georeferenziato (shapefile, dxf, dwg, kmz, kml ecc.) nel sistema WGS84/ETRF2000 espresso preferibilmente in coordinate geografiche lat/long (gradi decimali) e non in coordinate proiettate (metriche).

Se non si possiede un software GIS è possibile, scaricando l'applicazione Google Earth (GE), disegnare il perimetro dello stabilimento, avendo come riferimento la cartografia di base fornita da GE, usando il tool “add poligon” e salvarlo in formato *kml* o *kmz*. Una volta digitato il contorno del poligono (opportunamente rinominato es. *Parco Serbatoi*) sarà sufficiente fare click con il tasto destro dalla tab *My Places* sul poligono appena creato e selezionare l'opzione “Save Places As”.

Il file *kml* generato può essere direttamente allegato come documento alla PEC di trasmissione del Modulo.

Google Earth, come Google Map, può anche essere utilizzato per l'individuazione delle coordinate geografiche dei punti sorgente degli scenari incidentali, da inserire nella sezione M del modulo, semplicemente leggendo sul display le coordinate della posizione del cursore del mouse.

Per effettuare la lettura delle coordinate del cursore espresse in gradi decimali è sufficiente fare click dal menu “Tools” sull'opzione “Option” e selezionare “Decimal Degrees” dalla sezione “Show Lat/Long” del pannello “3D View”.

SEZIONE F - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

In questa sezione il gestore dovrà inserire tutte le informazioni riguardanti l'ambiente circostante lo stabilimento di cui è a conoscenza.

Se lo stabilimento è situato a meno di 2 km di distanza dai confini nazionali con un altro stato, è necessario riempire la seguente tabella (per impianti off-shore tale distanza deve intendersi dalle acque territoriali nazionali).

Stato	Distanza

Allo stesso modo, se lo stabilimento ricade sul territorio di più unità amministrative è necessario indicarle nella tabella.

Regione/Provincia/Comune	Denominazione

Sulla base delle destinazioni d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento è necessario contrassegnare con una X la/e casella/e corrispondenti al proprio caso nella tabella.

Categorie di destinazioni d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento	
<input type="checkbox"/>	Industriale
<input type="checkbox"/>	Agricolo
<input type="checkbox"/>	Commerciale
<input type="checkbox"/>	Abitativo
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):

Nelle altre tabelle della sezione F si dovranno indicare gli elementi territoriali/ambientali vulnerabili presenti nel raggio di 2 km dai confini dello stabilimento. Inserire in corrispondenza del campo "Tipo" il codice numerico corrispondente all'elemento territoriale riportato in legenda.

Per quanto attiene al riempimento del campo "Denominazione" è sufficiente inserire un'informazione che permetta l'identificazione univoca dell'elemento territoriale.

N.B. Si ricorda che l'aggiornamento delle informazioni contenute nella sezione F non determina il versamento da parte del gestore di alcuna tariffa, come indicato al sottoparagrafo 5.2 lettera b) dell'Allegato I.

SEZIONE G – INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE

Nella Sezione G il gestore deve inserire le informazioni sulla sismicità facendo riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 pubblicate nella G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008 – Suppl. Ordinario n. 30 e ai programmi dedicati disponibili anche sulla rete internet. Il gestore deve, inoltre, inserire informazioni sulle frane e inondazioni, sulle fulminazioni e informazioni meteo.

Per quanto attiene alla classe sismica del comune si può fare riferimento ai dati scaricabili direttamente dal sito del Dipartimento della Protezione Civile alla pagina:

<http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp>

dove per ogni comune è fornita in formato excel o pdf la corrispondente classe sismica.

Per quanto attiene ai dati dei parametri sismici di base si può fare riferimento al file “*Spettri elastici*” disponibile per il download sul sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al link:

http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=20

N.B. Si può utilizzare come parametro V_r (vita di riferimento) un valore pari a 200 anni.

Per quanto attiene alle classi di rischio “*Classe di rischio idraulico-idrologico*” e “*Classe di pericolosità idraulica*” fare riferimento esclusivamente alle codifiche R e P contenute nelle mappe della pericolosità e del rischio alluvioni come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 per l’attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, e successivi aggiornamenti contenuti nel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e smi. di recepimento della Direttiva 2007/60.

Nel caso in cui lo stabilimento non ricada in nessuna di queste classi, ovvero il dato non sia disponibile inserire:

NA: Non Applicabile

ND: Non Disponibile

Per quanto attiene alle informazioni meteo si può inserire un solo valore e fare riferimento alla classe di stabilità meteo di Pasquill di sito (ad es. F5) e alla direzione prevalente dei venti (ad es. NO - NordOvest).

Per quanto attiene alle fulminazioni si può inserire un solo valore (ad es. $3 \cdot 10^{-1}$) avendo come riferimento il valore medio di frequenza annua per unità di superficie.

SEZIONE H – DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE


Questa sezione verrà resa disponibile al pubblico e quindi i suoi contenuti devono essere compresi anche da non tecnici. Essa ha la funzione di raccogliere la descrizione dello stabilimento, nonché delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze notificate, espressi in forma sintetica ed in modo semplice.

Descrizione sintetica dello stabilimento (max 3000 caratteri)

Per la seconda tabella si può fare riferimento anche alle codifiche delle Indicazioni di Pericolo delle sostanze detenute, ad esempio *H411 = Molto tossico per gli ambienti acquatici*.

Principali caratteristiche di pericolosità (in termini semplici) per ogni categoria di sostanze notificata nel quadro 1 e per le sostanze notificate nel quadro 2

Il gestore dovrà contrassegnare con una X i campi pertinenti con lo stato di assoggettabilità coerentemente con quanto notificato al riguardo nella sezione B.



Lo stabilimento (contrassegnare con una "X" i campi pertinenti con lo stato di assoggettabilità):	
<input type="checkbox"/>	è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo
<input type="checkbox"/>	La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
<input type="checkbox"/>	è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo
<input type="checkbox"/>	La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
<input type="checkbox"/>	La Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
<input type="checkbox"/>	non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
<input type="checkbox"/>	La Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

Eventi incidentali ipotizzati nell'analisi di sicurezza	Metodologia di valutazione utilizzata* (facoltativo)			Misure adottate		
	P	F	C	per prevenire l'evento ipotizzato		per mitigare l'evento ipotizzato
				Sistemi tecnici	Sistemi organizzativi e gestionali	Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza

Questa sezione rappresenta una estrapolazione, con alcune modifiche, della tabella riportata alla sezione 4 dell'allegato H del D.Lgs.105/2015. Tali informazioni, raccolte e predisposte dal gestore in sede di notifica potranno agevolare il lavoro delle Commissioni e del gestore stesso durante le Ispezioni ex art. 27. Si tratta dunque di informazioni che sono comunque derivate dalle analisi di sicurezza che il gestore deve effettuare sia per gli stabilimenti di soglia inferiore (nell'ambito dell'attuazione del SGS-PIR) che per quelli di soglia superiore (da riportare in questo caso nel Rapporto di Sicurezza), che non aggiungono nulla di nuovo a quanto il gestore già deve fornire in sede di ispezione, fatta eccezione per le indicazioni sul metodo di valutazione del rischio utilizzato per ogni evento ipotizzato, da fornire (facoltativamente) tramite l'inserimento di una X sulla casella corrispondente al metodo (P,F,C), codificato secondo la legenda in calce alla tabella.


SEZIONE L – INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO

Nella tabella della sezione L, il gestore deve inserire nella prima colonna esclusivamente gli scenari che sulla base dell’analisi di sicurezza condotta risultano avere impatto all’esterno dello stabilimento.



Scenario Tipo	Effetti Potenziali		Comportamento da seguire (1,2,3)	Tipologia di allerta alla popolazione (1,3)	Presidi di Pronto Intervento/Soccorso (1,3)
	Effetti salute umana	Effetti Ambiente			


Per ogni “Scenario Tipo” così individuato, andrà inserito l’effetto potenziale sulla salute umana (ad es. irraggiamento, intossicazione, ecc.) e/o sull’ambiente (ad es. contaminazione delle acque superficiali, del suolo, ecc.)



Scenario Tipo	Effetti Potenziali		Comportamento da seguire (1,2,3)	Tipologia di allerta alla popolazione (1,3)	Presidi di Pronto Intervento/Soccorso (1,3)
	Effetti salute umana	Effetti Ambiente			

Altre informazioni necessarie per la diffusione al pubblico saranno le indicazioni sul comportamento da seguire, sulla tipologia di allerta prevista e sui presidi di pronto Intervento/Soccorso da integrare con le informazioni riportate nella successiva sezione M.





Scenario Tipo	Effetti Potenziali		Comportamento da seguire (1,2,3)	Tipologia di allerta alla popolazione (1,3)	Presidi di Pronto Intervento/Soccorso (1,3)
	Effetti salute umana	Effetti Ambiente			

I campi sono liberi ma si suggerisce di fornire una breve descrizione avendo come riferimento gli esempi riportati nell'allegato 5 al decreto.

SEZIONE M – INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

Nella tabella della sezione M, il gestore deve inserire esclusivamente gli scenari che sulla base dell'analisi di sicurezza condotta risultino avere impatto all'esterno dello stabilimento. In questa sezione è possibile fare riferimento a più eventi semplicemente copiando e incollando di volta in volta una nuova tabella.

Per quanto attiene alle coordinate del punto sorgente occorre inserire nel campo "Lat/Long" rispettivamente la Latitudine e la Longitudine in coordinate geografiche (non metriche) espresse in gradi decimali fino alla terza cifra decimale (es. 40,352) nel sistema di riferimento/datum WGS84/ETRF 2000:

- 1) del punto da cui si potrebbe generare l'evento, se individuabile in maniera univoca;
- 2) oppure del centroide del perimetro dell'unità logica, impianto/deposito (es. *Parco serbatoi*) se riferito a più apparecchiature dislocate al suo interno, in coerenza con gli identificativi indicati nella tabella della sezione "Attività in essere e/o previste", tabella "Descrizione sintetica impianti/depositi" campo "Identificativo attività/impianto" (vedi sottosezione 5 della sezione A2);
- 3) se riferito a più unità della stessa tipologia ma dislocate in più aree dello stabilimento, indicare le coordinate del centro più vicino ai confini di stabilimento.


Se non si dispone di un software GIS con base cartografica georeferenziata è possibile ottenere le coordinate di un qualsiasi punto che trovi sulla mappa nel sistema di riferimento/datum WGS84/ETRF 2000 con un qualsiasi browser, ad es. Chrome, Firefox o Internet Explorer.

La procedura è:

1. Aprire Google Maps.
2. Posizionarsi con la vista "satellite"
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto sulla mappa ritenuto come sorgente o centroide.
4. Selezionare l'opzione "Che cosa c'è qui?"
5. Nella parte inferiore dello schermo viene visualizzata una scheda con le coordinate in gradi decimali nel sistema di riferimento/datum WGS84/ETRF 2000 e ulteriori informazioni.
6. Riportare la lettura nella tabella



Evento/Sostanza coinvolta	Scenario	Condizioni	Modello Sorgente	Coordinate Punto Sorgente WGS84/ETRF2000(*)		Zone di Danno			
				Latitudine	Longitudine	I	II	III	
	Incendio	In fase liquida	Incendio da recipiente						
			Incendio da pozza (Pool Fire)						
		In fase gas/vapore ad alta velocità	Getto di fuoco (Jet Fire)						
			Incendio di nube (Flash Fire)						
		In fase gas/vapore	Sfera di fuoco (Fireball)						
	Esplosione	Confinata		Reazione sfuggente (Runaway Reaction)					
				Miscela gas / vapori infiammabili					
		Non confinata	Polveri infiammabili						
		Transizione rapida di fase		Miscela gas/vapori infiammabili (UVCE)					
	Rilascio	In fase gas/vapore		Ad alta o bassa velocità di rilascio	Dispersione per turbolenza (densità nube inferiore a quella dell'aria)				
Dispersione per gravità (densità nube superiore a quella dell'aria)									
In fase liquida			Evaporazione da liquido (fluidi insolubili)						



Evento/Sostanza coinvolta	Scenario	Condizioni	Modello Sorgente		Coordinate Punto Sorgente WGS84/ETRF2000(*)		Tempo di arrivo (hh)	Tempo di propagazione orizzontale (hh)
					Latitudine	Longitudine		
<i>Segue dalla tabella precedente</i>	Rilascio	In fase liquida	Acqua superficiale (diretto)	Dispersione liquido/liquido (fluidi solubili)			(**)	(***)
				Emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili)				
				Dispersione da liquido (fluidi insolubili)				
			Acque sotterranee	Dispersione liquido/liquido (fluidi solubili)				
				Emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili)				
				Dispersione da liquido (fluidi insolubili)				
			Suolo	Dispersioni				

Per “Tempo di arrivo” e “Tempo di propagazione orizzontale” (da esprimere in ore) si intendono:

Tempo di arrivo: è il tempo di arrivo in direzione orizzontale al primo elemento ambientale/territoriale sensibile tramite acque superficiali, acque sotterranee e suolo. Nei primi due casi si può cautelativamente fare riferimento, rispettivamente, alla velocità di propagazione della corrente e alla velocità di deflusso delle acque sotterranee (data la distanza dalla sorgente al primo elemento ambientale/territoriale sensibile). Per la propagazione sul suolo si può fare cautelativamente riferimento alla velocità con cui un’ipotetica goccia d’acqua si sposta lungo la direzione di massima pendenza di una superficie topografica.

Tempo di propagazione orizzontale: è il tempo stimato di propagazione orizzontale richiesto per interessare tratti o aree di significativa lunghezza o estensione (vedi anche allegato 6 del D.Lgs. 105/2015) dei seguenti elementi ambientali sensibili:

- per le acque superficiali: fiumi o canali, laghi o stagni, delta, zone costiere o di mare;
- per le acque sotterranee: falde;
- per il suolo: habitat importanti dal punto di vista dell’ambiente o della conservazione e protetti dalla legislazione o habitat più estesi, compresi i terreni agricoli.

Il gestore deve dichiarare se è stato predisposto il PEE e, in caso negativo (risposta NO), deve indicare se la motivazione è conseguente alla decisione del Prefetto, ai sensi dell’art. 21 comma 11 del decreto.

Per la richiesta di “esistenza di uno scambio di informazioni con altri gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante nelle vicinanze”, la risposta affermativa presuppone che tale scambio sia dimostrabile con evidenze documentali come mail, moduli, verbali di riunione o altro (che comunque il gestore non deve assolutamente produrre o allegare in sede di notifica) e non avvenuto in via informale (ad es. attraverso semplici contatti telefonici).

Come nel caso precedente, “la considerazione della possibilità di eventuali effetti domino” si intende affermativa solo nel caso in cui sia stata effettivamente valutata nelle analisi di sicurezza (da non produrre o allegare in sede di notifica).

	SI	NO	Note				
Esiste un Piano di Emergenza Esterna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><i>In caso di risposta negativa, specificare se la motivazione è conseguente alla decisione del Prefetto, ai sensi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	SI	NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SI	NO						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
È stato attivato uno scambio di informazioni con altri gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante nelle vicinanze?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
È stata presa in considerazione la possibilità di eventuali effetti domino?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

APPENDICE

CASI PARTICOLARI:

NOTIFICA PER FUORIUSCITA DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

Se lo stabilimento rimane in attività ma fuoriesce dal campo di applicazione del D.Lgs.15/2015 per:

- 1) riduzione/eliminazione delle quantità di sostanze pericolose a seguito di modifiche ad impianti e processi;**
- 2) per sostituzione di sostanze pericolose con altre non pericolose;**
- 3) per cambiamento della classificazione delle sostanze pericolose;**

- dovrà aggiornare la notifica senza compilare il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica, in quanto la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà direttamente ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) e sarà inoltre indicata nella sezione H;
- per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, nella sezione relativa alla descrizione degli impianti e delle attività in essere si dovranno distinguere gli impianti/processi che rimangono inalterati da quelli la cui modifica determina l'uscita dal campo di applicazione. Per questi ultimi si può inserire la dicitura “*da dismettere*”, “*fuori servizio permanente*” oppure “*impianto oggetto della modifica*”. La tariffa da versare per le verifiche di cui all'articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
- come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l'indicazione del perimetro dello stabilimento;
- nella sezione H (destinata al pubblico) del Modulo unificato il gestore indicherà:
 - che lo stabilimento “*non è assoggettabile agli obblighi del D. Lgs. 105/2015*”;
 - che “*la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del D. Lgs. 105/2015*”;
- per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “*Non applicabile*”;
- per quanto attiene alla sezione N, il gestore allegherà solo la scheda o le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate in luogo di quelle pericolose o delle sostanze la cui nuova classificazione ha comportato, dal 1° giugno 2015, la fuoriuscita dal campo di applicazione dal D. Lgs. 105/2015.

Se lo stabilimento fuoriesce dal campo di applicazione del D.Lgs.105/2015 per chiusura definitiva o dismissione si dovrà aggiornare la notifica compilando il punto 4 della sezione A2, inerente alla motivazione della notifica avendo cura di inserire il segno di spunta in corrispondenza di “*Stabilimento preesistente*” e selezionando l'opzione di “*dismissione*” o “*chiusura definitiva*”; la non assoggettabilità dello stabilimento risulterà ad esito della compilazione della sezione B (quadri 1, 2 e 3) inserendo un quantitativo pari a zero per tutte le sostanze non più detenute e sarà, inoltre, indicata nella sezione H. Inoltre:

- per quanto attiene al punto 5 della sezione A2, nella sezione relativa alla descrizione degli impianti e delle attività in essere si dovranno eventualmente distinguere gli impianti/processi che rimangono inalterati da quelli la cui chiusura o dismissione determina l'uscita dal campo di applicazione. Per quest'ultimi si può inserire la dicitura “*da chiudere*”, “*da dismettere*”. La tariffa da versare per le verifiche di cui all'articolo 13 comma 9 del D. Lgs. 105/2015, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, potrà essere la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza 1 (cioè la tariffa minima prevista per la prima notifica);
- come richiesto nella sezione E, al Modulo unificato dovranno essere allegati: il file pdf della planimetria aggiornata dello stabilimento e il file vettoriale georeferenziato con l'indicazione del perimetro dello stabilimento;

- nella sezione H (pubblico) del Modulo il gestore indicherà:
 - che lo stabilimento “*non è assoggettabile agli obblighi del D. Lgs. 105/2015*”;
 - che “*la Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del D. Lgs. 105/2015*”;
- per quanto attiene alle Sezioni I, L, M il gestore indicherà nei campi liberi relativi agli scenari/eventi “*Non applicabile*”;
- per quanto attiene alla sezione N, il gestore non allegherà alcuna scheda.